

Capo C)

Incolpati del reato previsto e punito Art. 181 co. 1 D.L.vo n. 42/2004 perché nelle loro rispettive qualità di cui sopra mediante le condotte di cui al capo B) che precede, presso l'area identificata catastalmente al foglio 30 mapp. 1 nel Comune di S. [redacted], loc. [redacted] proprietà della soc. L. [redacted] srl, ricompresa all'interno del perimetro del [redacted] e più precisamente identificata quale comparto "D", eseguivano le opere relative al progetto di bonifica agraria approvato dal [redacted] (istituito con Legge Regionale n. 31/1976 e s.m.i.) in assenza di autorizzazione paesaggistica, eseguendo le operazioni di bonifica in difformità all' autorizzazione paesaggistica n. 39/D-2009 prot. 5808. Commesso in S. [redacted] in un periodo compreso tra il 29 gen 2012 e il 31 lug 2013.

Capo D)

Incolpati del reato previsto e punito dall'art. 734 c.p. e art. 110 c.p. perché mediante le condotte di cui al capo B) che precede ed in concorso tra loro nelle rispettive qualità di cui sopra, alteravano e deturpavano lo stato dei luoghi all'interno del [redacted] (istituito con Legge Regionale n. 31/1976 e s.m.i.) area soggetta a tutela ambientale da parte dell'autorità. Commesso in S. [redacted] in un periodo compreso tra il 29 gen 2012 e il 31 lug 2013.

P. [redacted] F. [redacted] M. [redacted] in qualità di consigliere del consiglio di amministrazione della soc. L. [redacted] srl, con sede legale in M. [redacted] nonché gerente di fatto del progetto di bonifica agraria in corso sui terreni di proprietà della menzionata società in S. [redacted], Loc. [redacted]

Capo E)

Incolpato del reato previsto e punito dall'art. 256 co. 1 lett. a) D.L.vo 152/2006 perché nella qualità di cui sopra effettuava un'attività non autorizzata di gestione rifiuti non pericolosi. In particolare presso l'area identificata catastalmente al foglio 30 mapp. 1 nel Comune di S. [redacted], loc. [redacted] proprietà della soc. L. [redacted] srl, ricompresa all'interno del perimetro del [redacted] (istituito con Legge Regionale n. 31/1976 e s.m.i.) e più precisamente identificata quale comparto "D", effettuava un'attività di raccolta di rifiuti costituiti da macerie edili da demolizione, quali blocchi in cemento, tondini in ferro, mattoni e mattonelle, stoccandole presso la Cascina di proprietà della soc. L. [redacted] srl. Commesso in S. [redacted] in data anteriore e prossima al 09/05/2014.

Capo F)

Incolpato del reato previsto e punito dall'art. 181 co. 1 D.L.vo n. 42/2004 perché nella qualità di cui sopra mediante le condotte di cui al capo E) che precede, presso l'area identificata catastalmente al foglio 30 mapp. 1 nel Comune di S. [redacted], loc. [redacted] proprietà della soc. L. [redacted] srl, ricompresa all'interno del perimetro del [redacted] e più precisamente identificata quale comparto "D", gestiva rifiuti non pericolosi costituiti da macerie edili da demolizione quali mattoni, mattonelle, cemento in blocchi, tondini in ferro provenienti da una cernita preliminare, stoccandole presso la Cascina di proprietà della soc. "L. [redacted]" srl, in assenza di autorizzazione paesaggistica. Commesso in S. [redacted] in data anteriore e prossima al 09/05/2014.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'esito della discussione le parti concludevano come da verbali d'udienza del 13.01.2017 e 28.02.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso in data 30.3.2015, **P. Rossi Alberto Mario** e **P. Rossi Fabio Mario** venivano citati a giudizio davanti a questo Tribunale in composizione monocratica, unitamente a **R. Rossi I. Rossi** e **T. Rossi T. Rossi**, poi giudicati separatamente, per rispondere, nella rispettiva qualità di amministratore delegato e di consigliere del CdA della **L. Rossi S. Rossi srl**, delle contravvenzioni meglio descritte in epigrafe.

Chiamato all'udienza del 19.2.2016, il processo veniva rinviato stante la tardività della notifica del decreto a uno degli imputati.

Alla successiva udienza del 24.6.2016 i difensori formulavano istanza di proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per insussistenza dei fatti addebitati, alla quale il P.M. si opponeva; in subordine i difensori di **R. Rossi** e **T. Rossi** avanzavano istanza di definizione del giudizio mediante oblazione e il Giudice si riservava di esaminare gli atti a tal fine prodotti dalle parti.

All'udienza del 9.9.2016, rigettata come da ordinanza di cui a verbale l'istanza preliminare delle difese di cui all'art. 129 c.p.p., il Giudice disponeva la separazione della posizione degli imputati **R. Rossi** e **T. Rossi** che veniva trasmessa ad altro Giudice della sezione. Quindi, aperto il dibattimento nei confronti dei due **P. Rossi**, venivano ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti.

All'udienza del 21.10.2016 venivano quindi esaminati i testimoni **B. Rossi P. Rossi**, **L. Rossi M. Rossi**, **M. Rossi Angelo**, **F. Rossi L. Rossi**, **D. Rossi M. Rossi** e **C. Rossi G. Rossi**.

L'istruttoria veniva completata all'udienza del 13.1.2017, nel corso della quale veniva escusso il C.T. della difesa, **R. Rossi G. Rossi** e l'imputato **P. Rossi Fabio Mario** rendeva spontanee dichiarazioni. Quindi, date per lette le produzioni delle parti, il P.M. rassegnava le proprie conclusioni come riportate a verbale.

All'udienza del 28.2.2017, sentita la discussione della difesa, il Giudice decideva la causa pronunciando sentenza come da dispositivo di cui dava lettura, riservandosi 30 gg. per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544 c. 3 c.p.p.

Dalla documentazione legittimamente acquisita agli atti del dibattimento è emersa la seguente ricostruzione dei fatti che hanno dato origine al presente procedimento.

In data 17.5.2009, la società **L. Rossi** presentava al Comune di **S. Rossi** un progetto di bonifica agraria relativo all'area di sua proprietà, sita in località **I. Rossi** che riguardava la ricollocazione di circa 400.000 mc di terra. In data 10.6.2011 veniva quindi stipulata la Convenzione tra il Comune e detta società con la quale la **L. Rossi** era autorizzata ad operare il ripristino ambientale mediante il riporto di terre nell'area al fine di livellare la cava al piano di campagna per restituirla alla tradizionale vocazione agricola, conformemente alla qualificazione del **z. Rossi** zona istituita con L.R. 31/1976.

Ciò premesso, a P~~...~~ Aldo M~~...~~ e P~~...~~ Fabio M~~...~~, nella rispettiva qualità di amministratore delegato e di consigliere del CdA della L~~...~~ srl (d'ora in poi L~~...~~), sono contestate le contravvenzioni indicate ai capi B, C e D della rubrica, asseritamente commesse fino al 31 luglio 2013.

In particolare al capo B viene contestato il reato di discarica di rifiuti speciali non pericolosi nel comparto D del ~~...~~ di proprietà della L~~...~~ con le seguenti condotte:

- accumulo di rifiuti costituiti da terre da scavo mescolate a terre edili da demolizione per 40.000 mc + 15 mc provenienti dal cantiere di Gal~~...~~ M.se (cantiere E~~...~~, gestito da R~~...~~ spa);
- accumulo di terre da scavo frammiste a rifiuti da costruzione e demolizione (blocchi di cemento, tondini in ferro, plastica, parti di condotte in gres porcellanato per 3.000 mc. provenienti dal cantiere di M~~...~~, via M~~...~~ gestito da C~~...~~ srl.

Al capo C viene contestata l'esecuzione della bonifica agraria in difformità dalla autorizzazione paesaggistica n. 39/D 2009 Prot. 5808 nel ~~...~~ per aver realizzato la discarica di cui al capo B.

Al capo D viene infine contestata la condotta di deturpamento e alterazione del paesaggio del suddetto parco avvenuta con l'attività di discarica di cui al capo B.

Difatti, a seguito di una segnalazione del WWF di G~~...~~, pervenuta in data 22.7.2011 a vari enti pubblici e alla Procura della Repubblica di Milano, con allegate fotografie a colori, il 23.1.2012 la Polizia Prov.le faceva un sopralluogo presso detta area, sita in S~~...~~ loc. I~~...~~, all'interno del ~~...~~ e vedeva un deposito di materiale consistente, tipo materiale misto di demolizione, nonché l'autocarro tg. ~~...~~ della società R~~...~~, proveniente da Gal~~...~~ M.se, intento a scaricare 15 mc di materiale, composto da terre e materiale inerte di demolizione.

L'autista era tale A~~...~~ A~~...~~ che esibiva un bollettino attestante la provenienza dal cantiere di Gal~~...~~ M.se della E~~...~~ (ampliamento dell'edificio con opere di escavazione, demolizione e urbanizzazione annesse) nonché la destinazione proprio all'area di pertinenza della L~~...~~ e il piano scavi con numero di prot. 8635 del 18.4.2011. I lavori di quel cantiere erano stati subappaltati alla R~~...~~ dalla S~~...~~ per le opere di demolizione iniziate nel gennaio 2011. La P.G. verificava che la terra proveniva dall'area OVEST (zone V8, V9 e V 10) di quel cantiere, dove si stavano demolendo cemento armato e tubature interrato e con una pala venivano separate grossolanamente le terre da scavo e le risulite da demolizione. Al momento del sopralluogo a G~~...~~, le terre venivano caricate su un camion diverso da quello visto al ~~...~~ (vedi fotografie allegate al verbale di sopralluogo del 23.1.2012 presso l'E~~...~~). Il piano scavi del 23.6.2011 prevedeva che 20.000 mc di queste terre da scavo, definite come "terreno vegetale limoso e

sabbioso", fossero dirette alla società degli imputati, mentre il resto veniva destinato ad altri cantieri.

Il piano di bonifica della L. [redacted] prevedeva che tale terra di riempimento fosse terreno misto limoso e sabbioso (vedi comunicazione della L. [redacted] alla S. [redacted] del 7.6.2011). A detta della Polizia Prov.le, dal computo metrico effettuato e dalle bollette dei camion provenienti dalla R. [redacted], risultavano riversati, a partire da maggio/giugno 2011, almeno 40.000 mc di rifiuti e non di materiale vegetale.

La Polizia Prov.le effettuava altri due sopralluoghi presso l'area della L. [redacted] su delega del P.M., nelle date del 18.4.2013 e del 25.9.2013.

- Il 18.4.2013, su una porzione dell'area, all'interno del primo Lotto di 30.000 mq. si stava svolgendo un'attività di riempimento con terre provenienti dal cantiere di G. [redacted]. Il terreno dell'area era in parte spianato con un innalzamento di circa 1,5 - 2 m. dell'avvallamento iniziale. Vi erano anche dei cumuli di terre da scavo ancora da spianare (l'incaricato dalla ditta era tale P. [redacted] B. [redacted]). Si trattava di macerie, pezzi di asfalto, mattoni, mattonelle e tondini di ferro, ceramica, plastica. Tali materiali emergevano anche nella parte già spianata (vedi fotografie in atti, e dep. teste M. [redacted]). In quel momento arrivava un camion che, peraltro, scaricava terra da coltivo proveniente da un cantiere di A. [redacted].
- Il secondo sopralluogo del 25.9.2013 veniva effettuato dalla Polizia Prov.le a seguito di una segnalazione proveniente dall'ufficio del Comune di Milano - Settore Bonifiche dopo che la L. [redacted] veniva indicata come sito di destino di terre e rocce da scavo provenienti da un cantiere di M. [redacted] sito in via M. [redacted]. Al riguardo il teste L. [redacted] ha riferito che il sito di via M. [redacted] inizialmente contaminato, era stato oggetto di bonifica autorizzata per 3.300 mc (vedi documentazione amministrativa versata in atti relativa alla bonifica, al piano di utilizzo del terreno datato 11.2.2013, alle successive integrazioni e alle analisi dei terreni di via M. [redacted]). A un certo punto, in data 3.7.2013, successivamente alla bonifica, veniva variato il piano di utilizzo delle terre da scavo da parte della C. [redacted], impresa esecutrice dei lavori nel cantiere di via M. [redacted], con l'indicazione della società L. [redacted] come destinatario al posto di un cantiere sito in L. [redacted] V. [redacted], così come autorizzato il 21.6.2013. Il Comune, pur ricevendo la comunicazione di variazione del sito di conferimento, non aveva autorizzato espressamente tale variante, sicchè, in data 24.7.2013, veniva effettuata la segnalazione nei confronti della società C. [redacted] per aver iniziato i lavori prima dell'autorizzazione, ossia il 4.7.2013, fatto che risultava dalla stessa comunicazione della C. [redacted] al Comune (vedi pec relative ai camion partiti da via M. [redacted] con destinazione S. [redacted] e DDT della C. [redacted] relativi a terre e rocce da scavo dal 4.7.2013).

Agli atti del dibattimento è stata acquisita anche la corrispondenza datata 21.6.2013 sottoscritta da P. F. e diretta alla C. nella quale si manifestava la disponibilità della L. a ricevere fino a 4.000 mc di terre e rocce da scavo e non di altro tipo di materiale.

La teste M. ha riferito che, nel corso di tale nuovo sopralluogo presso la L., l'area, dove era stato scaricato il materiale proveniente da via M. era stata indicata dallo stesso imputato P. F. e presentava anch'essa cumuli di terra con rifiuti da demolizione (vedi fotografie in atti, dep. M. F. e D.).

Il teste C. di ARPA, presente a tale sopralluogo, ha riferito che nella zona attigua a quella già a verde, vi erano effettivamente cumuli con materiale da demolizione (vedi fotografie e relazione del 29.11.2013)

Successivamente, in data 8 e 9.5.2014, nell'ambito del procedimento amministrativo, l'ARPA, in presenza del Corpo Forestale, eseguiva delle trincee esplorative profonde fino al piano di campagna originario, dividendo l'area in 12 quadranti, e faceva quindi i sondaggi, campionamenti e analisi. A gennaio 2015, nella relazione conclusiva, ARPA rilevava che la bonifica era stata fatta con terre conformi alle prescrizioni di legge in materia di terre e rocce da scavo e all'autorizzazione, non presentava materiale antropico uguale a quello presente a settembre e non c'era alcuna contaminazione (vedi dep. D. del Comune di S., dep. C., relazione ARPA del 13.1.2015, campionamenti e rapporti di prova allegati). A novembre 2015 e a febbraio 2016, ARPA verificava che la bonifica procedeva regolarmente anche se non era ancora terminato il primo lotto su cinque. car

I testi D. e C. hanno riferito in dibattimento che nel 2014 i pezzi di materiali prima visibili nell'area non c'erano più e quindi avevano dedotto che erano stati asportati o recuperati.

La sentenza emessa dal TAR n. 2441/2015, nel decidere sull'annullamento dell'ordinanza n. 15 dell'11.3.2014 con la quale il Comune di S. aveva sospeso l'esecuzione della bonifica agraria dei lotti da parte della L., dà conto delle conclusioni raggiunte da ARPA all'esito delle analisi effettuate sulla conformità dei materiali (vedi anche nota del Comune del 10.6.2015).

Quanto alle ulteriori condotte illecite descritte ai capi E e F, il solo P. F. M. qualificato come gestore di fatto del progetto della bonifica dell'area di S. oltre che consigliere del CdA della L., è imputato di aver svolto, fino al 9.5.2014, la gestione non autorizzata e in assenza di autorizzazione paesaggistica, di rifiuti non pericolosi (macerie edili da demolizione quali blocchi di cemento, tondini in ferro, mattoni e mattonelle) nel comparto D del parco, stoccandoli presso la Cascina di proprietà della società.

Al riguardo, l'annotazione del Corpo Forestale dello Stato – Comando di G. M.sc del 9.5.2014 riporta che tale P. aveva accompagnato i verbalizzanti presso la Cascina della L. "ove era stato depositato il materiale che a seguito" del sopralluogo del 25.9.2013 "era stato ritenuto non idoneo" (vedi n. 4 fotografie). I formulari relativi ai rifiuti misti da costruzione e demolizione datati 8.2.2016, prodotti dalla difesa, confermano il deposito presso la L. di tale tipo di rifiuti e la loro successiva consegna a soggetto autorizzato allo smaltimento.

Orbene l'esito della compiuta istruttoria consente innanzitutto di escludere che, nel caso in esame, siano integrati gli estremi del reato di discarica abusiva contestato a entrambi gli imputati P. al capo B della rubrica.

Come si è visto, l'area in questione, di proprietà della società L. era ed è oggetto di una bonifica autorizzata e nella stessa descrizione fatta dalla PG e sintetizzata nel decreto di citazione, non ne presenta le caratteristiche tipiche, così come individuate dalla giurisprudenza consolidata.

Al riguardo si può vedere la sentenza n. 1188 del 16/01/2012 sezione III della Suprema Corte nella quale si sottolinea che si ha discarica abusiva¹ "...tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato". Essa "...dovrebbe presentare, tendenzialmente, una o più tra le seguenti caratteristiche, (considerabili come elementi di fattispecie): accumulo (...) comunque non occasionale, di rifiuti di un'area determinata; eterogeneità dell'ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado (...) tendenziale dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione (...)".

La conformazione dell'area risultante dal riempimento effettuato con il materiale proveniente dai cantieri di cui al piano bonifica e la sporadica presenza di materiali, solo relativamente eterogenei in quanto relativi a scavi e demolizioni edili, nonché l'accertata assenza di conglobamento di detto materiale nell'area e di contaminazione del terreno sono elementi che contrastano in maniera evidente con la qualificazione in termini di discarica.

¹ L'Art. 2, 1°c., lett. g), del D.Lgs. n. 36/2003 (emanato in attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) stabilisce che la discarica è "...un'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

Peraltro il materiale fotografato dalla PG non può essere neppure considerato come rifiuto in senso tecnico ex art. 183 D.lvo 152/06, inteso come "qualsiasi sostanza o oggetto del quale il detentore o il produttore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi", senza che assuma rilievo che ciò si realizzi attraverso lo smaltimento o attraverso il suo recupero. Pertanto il fatto descritto al capo B della rubrica non può neppure essere riqualificato oggi nel meno grave reato di gestione illecita di rifiuti prevista dall'art. 256 c.1 lett. a) del D.lvo 152/06.

Dai rilievi dalla Polizia Prov.le e dalla documentazione versata in atti emerge che l'area in oggetto (comparto D del P. [redacted] di proprietà della società L. [redacted] di S. [redacted]) era inserita in un Progetto di bonifica agraria e in una Convenzione con il Comune di Assago che prevedeva il riempimento della ex cava con terre e rocce da scavo per il ripristino delle quote originarie del piano di campagna. E' stato poi accertato che tali terre e rocce da scavo, ivi comprese quelle considerate nell'imputazione di cui al capo B, provenivano legittimamente dai cantieri preventivamente indicati nei piani scavi e nei piani di utilizzo, che si trattava di materiale caratterizzato, garantito e certificato nei cantieri di provenienza e la sua utilizzazione nel sito di destino (il cantiere della L. [redacted]) era compatibile con il vincolo paesaggistico e la qualificazione dell'area a verde; che progetto e piani erano stati autorizzati dai Comuni interessati e che ARPA aveva accertato che detto materiale non aveva provocato alcuna contaminazione.

In altri termini risultavano rispettate tutte le condizioni stabilite dalla legge che permettevano di escludere che il materiale proveniente dai cantieri di cui ai piani approvati, il cui conferimento era iniziato nel maggio-giugno 2011, potessero considerarsi rifiuto in senso tecnico. Unica eccezione contestata sin dal primo momento riguardava la rilevata presenza di materiale antropico, peraltro di difficile quantificazione, che non avrebbe dovuto esserci stando alla definizione di terre e rocce da scavo che si ricavava dall'art. 186 D.lvo 152/2006, norma vigente all'epoca del primo sopralluogo effettuato dalla Polizia Prov.le presso l'area della L. [redacted]. Stabiliva infatti l'art 186 cit. che le terre e rocce da scavo erano escluse dalla disciplina dei rifiuti solo alle seguenti condizioni che dovevano sussistere in via cumulativa: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati o definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza del integrale utilizzo;

c) che l' integrale utilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonea a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, di impatti ambientali qualitativamente quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti autorizzati per il sito dove sono destinati ad essere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) sia accertato che provengono da siti non contaminati non sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo quinto della parte quarta del testo unico;

f) le loro caratteristiche chimiche chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che i materiali da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

Tuttavia, com'è noto ai più, tale normativa ha subito alcuni interventi di modifica a partire dal D.lvo n. 205/2010 sino ad arrivare al D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012, di modo che le terre e rocce da scavo, e più in generale i c.d. sottoprodotti, rimangono escluse dall'applicazione della disciplina dettata in materia di rifiuti ma la loro definizione è stata demandata alla regolamentazione di cui al Decreto Interministeriale n.161/2012, entrato in vigore il 6.10.2012.

Le terre e rocce da scavo sono, ai sensi dell'art. 1 lettera b) di tale decreto : *"il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee ecc), perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada etc. , rimozione e livellamento di opere in terra ecc...). ... I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato; c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del presente Regolamento; d. «materiale inerte di origine antropica»: i materiali di cui all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9".*

E' vero che, in occasione del primo sopralluogo del 2012, le condizioni per definire le terre e rocce da scavo erano stabilite dall'abrogato art. 186 D.lvo 152/06 in quanto il Decreto Interministeriale n. 161/2012 sarebbe entrato in vigore solo il 6 ottobre dello stesso anno, tuttavia è altrettanto vero che la nuova disciplina appare più favorevole in quanto, rispetto alla normativa precedente, viene ampliata la nozione di materiale da scavo.

Come è stato sottolineato dalla migliore dottrina, l'estensione della categoria del sottoprodotto (rispetto a quello dell'art. 186) ha ridotto, contestualmente, la nozione di rifiuto (ex art. 186, comma 5) e dunque la fattispecie rientra nella previsione dell'art. 2, comma 2, c.p..

Si tratta di norme integratrici del precetto penale che in quanto più favorevoli devono ritenersi applicabili anche ai fatti accaduti nell'epoca precedente ai sensi del principio di retroattività di cui all'art. 2 c.2 c.p.².

Le novità sono infatti rilevanti proprio per la composizione e le caratteristiche del materiale da scavo rientrante nella categoria del sottoprodotto posto che esso può contenere. sempre nel rispetto delle concentrazioni massime di inquinanti previsti nel regolamento, anche materiali estranei e contaminanti come calcestruzzo, bentonite, Pvc, vetroresina, miscele cementizie e additivi vari per lo scavo meccanizzato.

Altre novità assolute consistono nella possibilità di riutilizzare il materiale non contaminato proveniente da aree comunque sottoposte a bonifica e la possibilità che le terre e le rocce da scavo contengano materiale di riporto nella misura massima del 20% della massa escavata. In particolare l' allegato 9 del citato DM 161/2012 definisce i materiali di riporto di origine antropica come *"orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo."*

In particolare, i riporti sono per lo più una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. I materiali da riporto sono stati impiegati per attività quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni.(...) I materiali di origine antropica che si possono riscontrare

² Va evidenziato che la Suprema Corte ha espresso posizione contraria al riconoscimento dell'efficacia retroattiva delle regole di cui al DI 161/12, affermando la natura "temporanea" dell'art. 186, per effetto del tenore testuale dell'art. 39, del D. L.vo n. 205, del 2010 cit. Il quale, contemplando un termine finale di vigenza di quella disposizione ("... dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 184 bis comma 2, è abrogato l'articolo 186"), le avrebbe assegnato natura di norma temporanea, con conseguente applicazione dell'art. 2, comma 5, C.p. (cfr. Cass. n. 33577/2012; n. 12295/2013 e n. 12229/2014). Si tratta di posizione fortemente criticata dalla dottrina specializzata (GIAMPIETRO) che rileva come il ricorso al concetto di "temporaneità" sia nel caso di specie errato in quanto la limitazione temporale di efficacia di una norma penale costituisce una scelta legislativa sollecitata da contingenti esigenze di carattere sostanziale che criminalizza (o, viceversa, depenalizza) - nelle singole evenienze - una specifica condotta solo entro un determinato (o determinabile) periodo di tempo.

La norma "temporanea", di cui all'art. 2 comma 5, c.p., in quanto determina una fondamentale deroga ai principi generali posti dai capoversi precedenti (commi 2 e 4) relativi alla successione delle leggi penali (di depenalizzazione o più favorevoli, ecc.) deve essere necessariamente giustificata da ragioni sostanziali ed è soggetta a interpretazioni di stretto diritto. Ragioni da ricercare, tradizionalmente, nella necessità di regolare determinate situazioni connotate da eccezionalità e straordinarietà e, perciò stesso, da circoscrivere entro i confini di uno specifico e limitato arco di tempo. Nella specie la normativa prescinde totalmente da tali caratteristiche e dunque deve essere applicata la norma che, integrata dalle norme extrapenali successivamente entrate in vigore, risulta più favorevole al reato ai sensi dell'art. 2 c.2 c.p.

Inoltre deve sottolinearsi che la prima pronuncia della Corte, risalente al 4 luglio 2012, è stata emessa quando era ancora in vigore l'art. 186, non essendo stato neppure emanato il decreto n. 161, del successivo 10 agosto, in vigore dal 6 ottobre 2012 sicché non era neppure prospettabile l'applicazione della norma più favorevole.

nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci”.

In sintesi può affermarsi che il D.I. n.161/2012, previsto e “legittimato” dalla legge n. 27/2012 propone una definizione di terre e rocce da scavo assolutamente innovativa in termini: a) di tipologia del materiale, comprensivo anche dell'eventuale presenza di riporto e di materiali contaminanti entro limiti massimi, prima non prevista); b) di provenienza da attività e opere più allargate; c) di trattamenti consentiti secondo “la normale pratica industriale” (v. All. 3 del D.I.)³; d) di procedure burocratiche nuove da seguire.

A tutto ciò va aggiunto che il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 14.07.2016, il testo del DPR n. 279/16 che, in attuazione dell'art. 8 del D.L. 133/2014 (cosiddetto “sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 164/2014), reca le nuove disposizioni di riordino e di semplificazione in tema di “terre e rocce da scavo”. Sebbene tale decreto non sia stato ancora pubblicato sulla G.U. va segnalato che, ancora una volta, la definizione delle terre e rocce da scavo consiste in “il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: gli scavi in genere, tra cui lo sbancamento, le fondazioni, le trincee; la perforazione, la trivellazione, la palificazione, il consolidamento; le opere infrastrutturali, tra cui le gallerie e le strade; la rimozione e il livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: quali il calcestruzzo, la bentonite, il polivinilcloruro (PVC), la vetroresina, le miscele cementizie e gli additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne

³ Vedi ALLEGATO 3 intitolato NORMALE PRATICA INDUSTRIALE : “ Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale: - la selezione granulometrica del materiale da scavo;

- la riduzione volumetrica mediante macinazione;

- la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo;

- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori.

- caratteristiche di movimentazione. l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;

- la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo.

Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile”.

A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso". Questa definizione sostituisce la voce "materiali da scavo" presente al comma b) del D.I. 161/12 chiarendo quali sono le caratteristiche per le quali un determinato materiale può essere definito con il termine "terre e rocce da scavo". L'art. 4 comma 3 conferma il fatto che terre e rocce da scavo non sono solo terre da coltivo limose e sabbiose stabilendo che " Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10".

Nel caso di specie, all'interno della massa di terreno naturale di scavo presente nell'area della L.A. [REDACTED], sono stati rilevati in tutti i sopralluoghi effettuati sino al 31.7.2013 (ossia prima e dopo l'entrata in vigore del D.I. citato) frammenti di materiale edilizio e di riporto che, stando alle fotografie scattate dalla PG e versate in atti e a quanto accertato successivamente dalla stessa Polizia Prov.le nel maggio 2014 e dall'ARPA nel 2015, non possono ritenersi in quantità superiore al 20% dell'intero ammasso.

Come si è visto nel descrivere le risultanze processuali, il superamento quantitativo del materiale antropico nella specie non risulta dimostrato in alcun modo: nessun operante è stato in grado di fare questo calcolo; alcuni dati riferiti dalla PG, quale è la stima del quantitativo di 40.000 mc di terre mescolate a materiale antropico, sono deduzioni derivanti dall'accertamento relativo a 15 mc trasportati sul camion proveniente da uno scavo del cantiere di Gal [REDACTED] che si trovava in uno stadio di avanzamento diverso da quello relativo agli innumerevoli trasporti di terre da scavo avvenuti in precedenza così come documentati agli atti; le deduzioni ricavate dai quantitativi di terre trasportate fino a quel momento non indicano l'entità del materiale antropico presente nelle terre trasportate sicché il calcolo è solo ipotetico; le fotografie scattate dalla PG sono fuorvianti perché spesso ingrandiscono il particolare; le fotografie evidenziano comunque estesi riporti di terreno sostanzialmente privi di sostanze antropiche (ad eccezione di sporadici frammenti); l'esame fatto dagli operanti è stato solo esteriore e visivo e non peritale mentre l'unica perizia è quella successiva dell'ARPA che esclude contaminazioni e parla di conformità sia alla legislazione vigente sia alle norme di cui alla convenzione (vedi relazione in atti).

Quanto alle terre provenienti dal cantiere di via M. [REDACTED] a M. [REDACTED] e conferite alla L.A. [REDACTED] nel 2013, si tratta di materiale proveniente da cantiere già oggetto di precedente bonifica autorizzata, circostanza consentita dal D.I. 161/12 (normativa che, con riferimento a tale cantiere, era già in vigore). La documentazione attinente alla consegna di 3.000 mc attesta che si tratta di terre e rocce da scavo conformi alla normativa in materia sopra esaminata. Del resto il sospetto della presenza di materiale non conforme trae origine da una segnalazione di irregolarità meramente formali attinenti alla tempistica della comunicazione

di modifica del sito di destino delle terre del cantiere di via M██████ da parte della C██████. Inoltre l'unico elemento indicativo sul quale si è fondata la valutazione sulla natura e composizione di tali terre è la indicazione generica da parte dell'imputato P██████ F██████ al momento del sopralluogo. Ad ogni modo, quanto alla quantificazione del materiale antropico eventualmente presente nel materiale proveniente dal cantiere di via M██████, pare sufficiente richiamare le precedenti considerazioni svolte in ordine al materiale da scavo proveniente dal cantiere di G██████ M.se.

A tutto ciò va aggiunto che le indagini e le analisi effettuate dall'ARPA nel 2015 sui terreni in oggetto, comprensivi delle terre provenienti dai cantieri di G██████ M.se e di M██████/via M██████, non hanno evidenziato alcuna anomalia quanto alla tipologia e natura delle sostanze e hanno escluso qualsiasi tipo di contaminazione, attestando così la conformità dell'opera al progetto di bonifica agraria presentato dalla L██████.

Pertanto, tenuto conto che nelle terre e rocce da scavo è consentita la presenza di materiale antropico nella misura massima del 20%, norma che deve ritenersi applicabile a tutte le fattispecie in esame per quanto sin qui osservato, considerato che tutto il materiale da scavo proveniva da cantieri che rientravano in un piano scavi ed era stato oggetto di analisi finalizzate al riutilizzo, considerato che non risulta alcun deturpamento, alterazione o contaminazione dell'area oggetto di bonifica autorizzata, le violazioni contestate ai capi B, C e D non risultano integrate e quindi P██████ F██████ M██████ e P██████ A██████ M██████ vanno mandati assolti da tali imputazioni perché il fatto non sussiste.

Quanto al cumulo di materiale accertato in data 9.5.2014, P██████ F██████ ha spiegato che, a seguito delle contestazioni operate dalla PG e dal Comune di S██████ in ordine alla presenza di materiale antropico nelle terre, ha disposto di ripulire superficialmente l'area accumulando circa 3/4 mc di materiale vicino alla cascina della ditta per lasciarlo a disposizione degli enti e della PG. Si tratta dunque di materiale di risulta, qualificabile come rifiuto speciale non pericoloso e non come terre e rocce da scavo. In ragione di tale qualificazione la sua gestione, ivi compreso lo stoccaggio per un tempo superiore a un anno e l'avvio allo smaltimento, avvenuto nel 2015 come risulta dai formulari (all. 6 prod. difesa), andavano autorizzati. Al riguardo è parere del Tribunale che non possa essere richiamata la disciplina di cui all'All. 3 del DM 161/12 che definisce come normale pratica industriale la lavorazione delle terre provenienti dagli scavi atteso che essa riguarda i produttori delle terre e rocce da scavo, ossia le imprese che procedono agli scavi e non invece le imprese che riutilizzano tale materiale per i riempimenti.

Certo è che la condotta di P██████ appare comunque giustificata sotto il profilo dell'elemento soggettivo posto che essa appare sostanzialmente necessitata e comunque conseguente alle contestazioni svolte nei sopralluoghi della PG relative alla presenza di detto materiale

nonostante la liceità in forza della sopravvenuta modifica normativa di cui si è detto. A ciò va aggiunta l'incertezza della normativa sulle terre e rocce da scavo nella fase di transizione.

P. F. M. va dunque assolto anche dalla contravvenzione contestatagli al capo E della rubrica perché il fatto non costituisce reato.

Quanto al reato ambientale di cui all'art. 181 D.lvo 42/04, contestato al capo F della rubrica, l'approfondimento svolto dall'ARPA nel 2015 ha accertato la conformità dell'area al progetto di bonifica agraria. E' certo che P. F. M. ha ripristinato la situazione dell'area rendendola conforme e compatibile con il vincolo paesaggistico ben prima dell'inizio del dibattimento sicché la sanzione penale non è applicabile e il reato deve ritenersi estinto per sanatoria ai sensi del c.1 ter.

P.Q.M.

Visti gli artt. 531 c.p.p. e 181 c. 1 *quinquies* D.lvo 42/04

dichiara

non doversi procedere nei confronti di P. F. M. in ordine al reato a lui ascritto al capo F perché estinto stante la remissione in pristino dell'area;

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

P. F. M. dal reato a lui ascritto al capo E perché il fatto non costituisce reato;

assolve


P. F. M. e P. A. M. dalle restanti imputazioni perché il fatto non sussiste.

30 gg. per la motivazione.

Milano, 28.2.2017

Il Giudice

Maria Teresa Guadagnino



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Milano 22 MAR 2017

REGISTRO AMMINISTRATIVO
CANCELLERIA